

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA BANCA DELLA TERRA DI CUI
ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2012, N. 80**

[\(Regolamento 15 ottobre 2014, n. 60/R\)](#)

- **Registrazione al sistema informativo ARTEA** da parte del proprietario di un bene agricolo e/o forestale prima di poter presentare all'Ente terre regionali toscane istanza di inserimento del proprio bene sulla Banca della terra (Art. 5 comma 3, Art. 6 comma 2)
- **Presentazione di istanza di inserimento nella banca della terra da parte del proprietario del bene agricolo e/o forestale:** al fine di inserire il proprio bene agricolo o forestale nella Banca della terra, il proprietario deve presentare – tramite posta elettronica certificata - all'Ente terre regionali toscane istanza di inserimento (Art. 5 comma 2)
- **Presentazione di istanza di assegnazione in disponibilità di bene agricolo e/o forestale di proprietà privata presente nella Banca della terra:** coloro che intendono ottenere in disponibilità beni privati agricoli e/o forestali inseriti nella Banca della terra, devono presentare tramite posta elettronica certificata istanza all'Ente terre regionali toscane (Art. 6 comma 1)

**MODIFICHE AL D.P.G.R. N. 17 DEL 23 APRILE 2013 "Regolamento di attuazione
dell'articolo 60 della legge regionale n. 77/2012 "Interventi di sostegno finanziario per
l'inclusione sociale e la lotta alla povertà"**

[\(Regolamento 12 novembre 2014, n. 67/R\)](#)

- **Comunicazione in ordine agli interventi effettuati:** successivamente all'erogazione del sostegno finanziario, gli operatori dei centri di ascolto svolgono le azioni di tutoraggio previste dal progetto personalizzato e informano gli operatori dei servizi sociali professionali in merito agli interventi effettuati. (Art. 5 comma 3)

9 dicembre 2014